

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****22 aprile 2005****nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Dipendenti — Malattia professionale — Domanda di riconoscimento di un aggravamento — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Qualificazione giuridica di una nota della Commissione — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)**

(2005/C 182/67)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonards-on-Sea, rappresentato dagli avv.ti J. R. Iturriagoitia e K. Delvolvé, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall, assistito dall'avv. J.-L. Fagnart, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 marzo 2003, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale 26 febbraio 2003 pronunciata nella causa T-212/01, nonché una domanda di annullamento del referto medico redatto nel corso di tale procedimento, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 22 aprile 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 47 del 21.2.2004

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****28 febbraio 2005****nella causa T-445/04, Energy Technologies ET SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>**(Marchio comunitario — Rappresentanza da parte di un avvocato — Irricevibilità manifesta)**

(2005/C 182/68)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-445/04, **Energy Technologies ET SA**, con sede in Fribourg (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra A. Boman, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno**

(**marchi, disegni e modelli**) (UAMI), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è **Aparellaje eléctrico, SL**, con sede in Hospitalet de Llobregat (Spagna), avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 7 luglio 2004 (procedimento R 366/2002-4), relativa a una domanda di registrazione del marchio verbale UNEX come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 28 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 31 del 5.2.2005

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Impetus Consultants, proposto il 23 marzo 2005****(Causa T-138/05)**

(2005/C 182/69)

*(Lingua processuale: il greco)*

Il 23 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, assistito dall'avv. N. Kostikas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la società Impetus Consultants.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a pagare la somma di EUR 235 655,21 che corrisponde a EUR 160 380,35 a titolo di capitale e a EUR 75 274,86 a titolo di interessi moratori dal giorno in cui è divenuta esigibile in base a ciascuna nota di addebito;
- condannare la convenuta a pagare dal 15 marzo 2005 e fino al saldo completo del debito per quanto riguarda il debito relativo al contratto «COP 493» «Invite» interessi dell'importo di EUR 41,93 al giorno, per quanto riguarda il debito relativo al contratto TR 1006 «Ausias», interessi dell'importo di EUR 1,66 al giorno e, per quanto riguarda il debito relativo al contratto V 2043 «Artis», interessi dell'importo di EUR 1,01 al giorno;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la convenuta tre contratti nell'ambito dei programmi comunitari per la ricerca e lo sviluppo. Tali contratti erano in particolare:

- il contratto n. «COP 493» «Invite» riguardava in particolare l'esecuzione di un piano dal titolo «telematica per la navigazione interna» e doveva essere realizzato entro 24 mesi dal 30 dicembre 1994. La convenuta era membro e coordinatrice del relativo consorzio.
- il contratto n. TR 1006 «Ausias» riguardava in particolare l'esecuzione di un piano dal titolo «Sistemi telematici avanzati di trasporto integrato e originale in centri urbani» e doveva essere realizzato entro 23 mesi dal 30 dicembre 1995. La convenuta era membro del relativo consorzio.
- il contratto n. V 2043 «Artis» riguardava l'esecuzione di un piano dal titolo «Sistemi telematici avanzati di trasporti stradali in Spagna». Il piano doveva essere realizzato entro 12 mesi dal 1° gennaio 1992. La convenuta era membro del relativo consorzio.

In ogni caso era previsto che la Commissione avrebbe contribuito economicamente alla buona realizzazione del rispettivo piano, nei termini fissati da ogni contratto. Per ogni contratto la Commissione ha pagato alla convenuta acconti sulla sua partecipazione.

In seguito a controlli finanziari la Commissione ha constatato che la convenuta ha impiegato solo una parte delle risorse che le erano state versate per le necessità del piano relativo. In particolare:

- Per il contratto n. «COP 493» «Invite» la Commissione ha pagato alla convenuta come coordinatrice del consorzio un anticipo dell'importo di EUR 257 400. Si asserisce che la convenuta ha pagato agli altri partecipanti solo la somma di EUR 79 062,70 e ha trattenuto l'importo di EUR 178 337,30 di cui solo EUR 42 000 sono stati usati per il programma di cui si tratta. La Commissione ha emesso una nota di addebito per l'importo di EUR 136 037,30 a nome della convenuta;
- per il contratto n. TR 1006 «Ausias» la Commissione ha pagato al consorzio, fintantoché la convenuta è stata membro di esso, un anticipo di EUR 78 341,91. La Commissione ha accertato che solo l'importo di 63 229,63 è stato usato dalla convenuta per il programma specifico e ha emesso una nota di addebito per l'importo di EUR 15 112,28 a nome della convenuta;

- per il contratto n. V 2043 «Artis» la convenuta ha percepito dalla Commissione, in quanto membro del relativo consorzio, un anticipo di EURO 62 621,86. La Commissione ha giudicato che solo l'importo di EURO 53 391,09 è stato usato per la realizzazione del programma in parola e ha emesso una nota di addebito per l'importo di EUR 9 320,77 a nome della convenuta.

Con il suo ricorso la Commissione mira al pagamento delle somme dovute precedentemente indicate e degli interessi dovuti su di esse in base alle disposizioni del diritto applicabile ad ogni contratto, cioè del diritto ellenico per quanto riguarda il primo contratto e del diritto spagnolo per quanto riguarda gli altri due.

—————

**Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005**

(Causa T-167/05)

(2005/C 182/70)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 aprile 2005 la Grether AG, con sede in Binningen (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck; controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:

Crisgo (Thailand) Co., Ltd, con sede in Samutsakorn (Thailandia), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare interamente la decisione 14 ottobre 2004 della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) n. R250/2002-4;
- condannare il convenuto alle spese.